

Accesso alle dichiarazioni rese da lavoratori dipendenti in sede di accertamenti ispettivi

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La Società S.r.l. ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale che concludeva gli accertamenti ispettivi svolti dai funzionari in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in materia di somministrazione di lavoro.

Nell'ambito di tale vicenda formulava un'istanza alle dichiarazioni rese dai tre lavoratori coinvolti i quali sottoscrivano l'istanza autorizzando l'ostensione; l'istanza veniva riscontrata dal competente Ispettorato, che negava l'accesso alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nel caso di specie, tuttavia, i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni hanno espressamente consentito tale acquisizione sicché deve ritenersi abbiano già compiuto le proprie valutazioni in merito all'inesistenza di possibili pregiudizi derivanti dall'ostensione delle loro dichiarazioni al datore di lavoro.

Non colgono nel segno, infine, le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la parte ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto quest'ultima, in quanto parte del

procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)